

Spett.le COMUNE DI TREMOSINE

Via Papa Giovanni XXIII, 1

25010 Pieve di Tremosine sul Garda (BS)

OGGETTO: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE N.16 DEL 26.06.2024

Io sottoscritto, ARDIGO' DIEGO, (C.F. RDGDGI58H06H717R), nato a Salò (BS), Il 06.06.1958, residente in Tremosine sul Garda, via Pregoi n.1,

Con la presente, intendo contestare le cause ostative alla mia carica di Consigliere Comunale del Comune di Tremosine sul Garda, sollevate dal Sindaco Sig. BATTISTA GIRARDI, nel Consiglio Comunale del 26.06.2024, in quanto inesatte e per le quali intendo esporre, di seguito, le mie osservazioni.

Come evincibile dalla deliberazione numero 16 con la quale si procedeva alla convalida degli eletti, è stata contestata allo scrivente un'incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, ex art. 63 comma 1 sub.4 d.lgs. 267/2000, ai sensi del quale non potrebbero rivestire la carica di Consigliere Comunale coloro i quali abbiano una lite pendente, in quanto parti di un procedimento civile od amministrativo, con il Comune.

Ebbene, tale asserita incompatibilità sollevata in sede di Consiglio Comunale del 26.06.2024 non sussiste.

Anzitutto, occorre evocare il comma 3 del medesimo art. 63, il quale testualmente recita: "l'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato". Disposizione, quest'ultima, che è stata, anche questa volta, appositamente tralasciata, poiché altrimenti sarebbe lampante l'insussistenza della contestazione mossa al sottoscritto.

Nel dettaglio:

1. A sostegno della contestazione mossami viene richiamata la causa civile "*pendente avanti alla Corte d'Appello di Brescia R.G. 1215/2022 - GI dott.ssa Tulumello – avverso sentenza del Tribunale di Brescia n. 1773/2022 RG 4826/201 rep. 3567/2022 pubblicata il 23.06.2022*". Ebbene, tale giudizio d'appello origina dall'azione civile R.G.4826 promossa nei miei riguardi a conservazione delle garanzie del diritto di credito del Comune di Tremosine nella misura di Euro € 27.479,25, quale parte della maggiore somma da altri dovuta, a seguito della Sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.5016/12.

In particolare, tale causa è stata esperita in quanto non risultava versata la somma di mia competenza all'esito della notifica del precetto.

La sentenza di primo grado è stata impugnata da altro soggetto convenuto del giudizio di primo grado e lo Scrivente risulta essere parte contumace nel giudizio d'appello in quanto litisconsorte necessario.

Nel merito osservo come, in realtà, il sottoscritto non abbia mai ricevuto la notifica del precetto (che, infatti, risulta essersi perfezionata per compiuta giacenza); ciò

nonostante, non appena ricevuto l'atto di citazione, ho provveduto senza indugio, al pagamento della mia quota, con Bonifico n.00012574237 del 09.05.19 **(doc.1)**, saldando, così, il mio debito con il Comune.

Il giudizio di appello veniva proposto avverso la condanna alle spese a carico dell'altra parte convenuta e al fine di accertare l'estinzione del credito del Comune e il sottoscritto ne è parte unicamente in quanto litisconsorte necessario.

Al riguardo non è accettabile che, esaurito il giudizio di primo grado, pur avendo il Comune ricevuto il pagamento di quanto dovuto, mi venga impedito di sedere tra i banchi della minoranza.

Il tutto a tacere del fatto che l'azione civile intrapresa dal Comune origina da procedimento penale che ha visto coinvolto lo Scrivente in qualità di Sindaco del Comune di Tremosine, con conseguente applicabilità dell'esimente prevista dal comma 3 dell'art.63 TUEL.

2. Per quanto attiene invece alle ulteriori cause ostative a me contestate relative a:

- *Tribunale Ordinario di Brescia Sezione Prima civile RG 2939/2023 GI dott. De Leonardis;*
- *Tribunale di Brescia RG n. 177/2019 - GI De Leonardis - in attesa di deposito della sentenza;*
- *atto di citazione incardinante causa di merito RG 7955/2021 - GI Sanpaolesi - in attesa di deposito della sentenza;*
- *ricorso per accertamento tecnico ex art. 696/696 bis cpc /RG 5691/2022 - GI Del Porto) - procedimento chiuso con accertamento tecnico del complessivo danno dei ricorrenti in Euro 63.258,00 di cui Euro 31.600,00 per deprezzamento; Euro 12.000,00 per mancato godimento; euro 15.158,00 (IVA compresa) per spese.*

Osservo quanto segue:

tutti i menzionati procedimenti attengono alla richiesta di risarcimento danni avanzata da plurimi soggetti nei miei confronti e nei confronti dello stesso Comune di Tremosine e di altri soggetti, in relazione ad atti connessi con l'esercizio del mio mandato.

Pertanto, oltre a non integrare alcuna lite pendente contro il Comune, quanto piuttosto liti pendenti in cui lo Scrivente ed il Comune risultano entrambi convenuti, risulta in ogni caso vigente l'esimente del comma 3 dell'art.63 TUEL.

L'obiettivo di tale deroga, come affermato dalla Cassazione civile sez.I nella sentenza nr. 16956 del 16/08/2005 è volta a *salvaguardare il libero esercizio delle funzioni dal timore di incorrere in situazioni di incompatibilità, magari artatamente predisposte nell'ambito della lotta politica*” e *“deve ritenersi sussistere ogniqualvolta la controversia attenga all'agire dell'amministratore nell'interesse pubblico.*

In particolare, come autorevolmente precisato dalla Cass. civ. Sez. I, 15/12/2000, n. 15845 il termine *“in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato va inteso nei riguardi del fatto generatore della lite con riferimento non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discute, ma anche a quelle in cui quel soggetto non faccia valere interessi personali e privati, ma, ancorché in modo errato o infondato, interessi della collettività”* come nel caso oggetto della controversia.

Ecco, dunque, che in alcuno dei giudizi contestatimi si possono ravvisare nei miei confronti le cause ostative di incompatibilità erroneamente richiamate dal Sindaco, ciò maggiormente con riferimento alle cause da ultimo citate, ove Comune di Tremosine e Ardigò Diego risultano entrambi convenuti dai medesimi soggetti. Inoltre, in tutti i suddetti giudizi lo Scrivente è parte processuale in veste di Sindaco del Comune di Tremosine e non quale privato cittadino, con conseguente lampante applicabilità dell'esimente prevista dal comma 3 dell'art.63 TUEL.

Inoltre, occorre anche ricordare come nessun Tribunale sino ad ora abbia dichiarato la mia incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, poiché lo scorso 2019 il ricorso si è concluso a causa di una questione di rito rilevata d'ufficio dal Giudice, secondo il quale il convenuto in giudizio doveva essere il Consigliere della mia stessa lista (sic!), che mi aveva allora sostituito, e non il Comune di Tremosine che aveva deliberato la mia incompatibilità. Così decidendo, il Tribunale ha potuto evitare di pronunciarsi nel merito della questione, ossia se fossi o meno incompatibile, nonostante la mia difesa e quella del Comune abbiano invocato tale decisione.

Infine, voglio ancora ricordare come il mio agire amministrativo e politico sia sempre stato mosso dall'interesse della collettività e mai per tutelare interessi miei personali.

La mia primaria volontà è sempre stata quella di risollevare le sorti della Frazione Campione, dove tutt'ora nulla risulta di abusivo, visto che non vi sono ordinanze di demolizioni.

Ciò non può, oggi, costituire causa di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

In fede

Tremosine del Grada, lì 16.07.2024

Il consigliere di minoranza

“Insieme per Tremosine”

F.to Diego Ardigò